



# Comune di San Giorgio Bigarello

Piazza della Repubblica, 8. Tel 0376 273111 – Fax 0376 273154  
p.e.c. comune.sangiorgio-bigarello@pec.regione.lombardia.it  
C.F. 80004610202 – P. IVA. 00474420205  
Codice Ufficio unico: UFH1ED - Codice ipa: c\_h883

## ORDINANZA N. 10 DEL 17/03/2020

<b>OGGETTO:</b>	<b>ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE PER SOSPENSIONE TEMPORANEA DEL MERCATO</b>
-----------------	--

### IL SINDACO

**VISTA** l'ordinanza del 21 febbraio 2020 adottata dal Ministero della Salute e dal Presidente della Regione Lombardia contenente le indicazioni urgenti atte a far fronte all'emergenza epidemiologica da CODIV-19.

**VISTO** il Decreto Legge del 22 febbraio 2020, n. 6 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da CODIV-19"

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020 che prevede una serie di misure da adottare per il contenimento del contagio dal virus COVID-19 nei comuni di cui all'allegato 1 del decreto legge n. 5 del 22 febbraio 2020;

**VISTA** L'Ordinanza del Ministro della Salute d'intesa con il Presidente della Regione Lombardia emessa in data 23 febbraio 2020 che prevede per il restante territorio della Regione Lombardia le disposizioni contenute alle lettere c) d) e) f) ed i) dell'articolo 1 comma 2 del decreto legge 22 febbraio 2020 n. 6

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 08 marzo 2020 che prevede ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A01522);

**CONSIDERATO** che all'art.1 lett. r) del succitato DPCM 08 marzo 2020 è stata prevista la chiusura nelle giornate festive e prefestive degli esercizi commerciali presenti all'interno dei mercati.

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 09 marzo 2020 che prevede ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. (20A01558).

**PRESO** atto nello specifico di quanto previsto al comma 2 dell'art. 1 del succitato DPCM 09 marzo 2020 ovvero che "Sull'intero territorio nazionale è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico";

**PRESO ATTO** che quanto sopra ha validità immediata fino alla data del 03 aprile 2020 compresa, fatte salve eventuali e ulteriori successive disposizioni.

**VISTO** il DECRETO del Sindaco del 10 marzo 2020 prot. n. 4815 di Attivazione C.O.C. per Emergenza Coronavirus - COVID-19 fino a cessata emergenza.

Visto l'art 1 comma 1 del DPM 11/03/2020 che recita....."Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 1, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività. Sono

chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari.....”

**CONSIDERATO** che l'area mercatale di San Giorgio Bigarello risulta completamente aperta, con conseguente difficoltà a garantire l'attuazione delle misure volte ad evitare concentrazioni di utenti, anche in considerazione della particolare e naturale caratteristica aggregativa del mercato;

**RITENUTO** pertanto di sospendere temporaneamente lo svolgimento del mercato settimanale che nel Comune di San Giorgio Bigarello si svolge nella giornata di mercoledì con afflusso di esercenti e di utenti.

**RITENUTO** di dover ricorrere, nella circostanza, al potere di ordinanza contingibile e urgente configurandosi la necessità di porre immediato rimedio a una situazione di natura straordinaria, al fine di tutelare al massimo la salute dei cittadini.

#### **VISTI**

<sup>35</sup><sub>17</sub> L'art. 32 della Legge 833 del 23 dicembre 1978 relativa all'Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale che demanda al SINDACO, in qualità di Autorità Sanitaria Locale, competenze per l'emanazione dei provvedimenti a tutela dell'ambiente e della salute pubblica;

<sup>35</sup><sub>17</sub> Gli art. 50 comma 5° e 54 comma 4° del Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000, Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali che definisce le attribuzioni del Sindaco per l'emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti, nella sua qualità di Autorità Sanitaria locale;

<sup>35</sup><sub>17</sub> Il decreto legislativo n°112 del 31 marzo 1998 recante il Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alla Regioni ed agli Enti Locali;

#### **ORDINA**

di **sospendere temporaneamente lo svolgimento del mercato** dalla data della presente ordinanza fino a revoca delle disposizioni attualmente vigenti, fatto salvo adeguamento a disposizioni e/o direttive operative di nuova emanazione.

#### **DISPONE**

- che la presente ordinanza sia immediatamente trasmessa alle associazioni di categoria;
- che copia della presente ordinanza sia Trasmessa alla Prefettura di Mantova.

#### **DEMANDA**

Al Servizio della POLIZIA LOCALE l'attuazione della presente.

**SINDACO**

MORSELLI BENIAMINO / ArubaPEC S.p.A.

*Documento firmato digitalmente  
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82)*